Linee guida per l'applicazione della cassa integrazione in deroga del Veneto e dell'indennità lavoratori autonomi del Comune di Vò Euganeo 2020

A. CIG IN DEROGA

1. Ambito di applicazione

1.1 Datori di lavoro destinatari del trattamento

a) Art. 15, DL n. 9/2020 - concessione del trattamento di Cassa Integrazione in deroga (CIGD) per le unità produttive ubicate nel Comune del Veneto (Vo' Euganeo) individuato nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020

Possono presentare richiesta di cig in deroga tutti i datori di lavoro privati, compreso quello agricolo, con unità produttive ubicate nel Comune del Veneto (Vo' Euganeo) individuato nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro privati che non hanno sede legale o unità produttive nel Comune suddetto, limitatamente ai lavoratori in forza che risiedono o sono domiciliati nel predetto Comune.

b) Art.17, DL n. 9/2020 - concessione del trattamento di Cassa Integrazione in deroga (CIGD) per tutti gli altri Comuni del Veneto.

La CIGD è prevista per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ubicate nei restanti Comuni del Veneto nonché per i datori di lavoro privati che non hanno sede legale o unità produttive/operative in Veneto, limitatamente ai lavoratori in forza che risiedono o sono domiciliati nei restanti Comuni del Veneto.

c) Art. 22, DL n. 18/2020

Possono accedere alla CIGD i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con unità produttive ubicate nei restanti Comuni del Veneto.

1.2 Esclusioni

1. Rimangono esclusi dall'accesso alla CIGD i datori di lavoro domestico.

1.3 Lavoratori beneficiari

1. Possono beneficiare dell'integrazione salariale tutti i lavoratori (indipendentemente dall'anzianità di effettivo lavoro maturata presso i datori di lavoro richiedenti il trattamento) aventi, alla data del 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con i datori di lavoro di cui al punto 1.1 delle presenti Linee Guida:

- operai
- impiegati
- quadri
- apprendisti professionalizzanti
- soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato

- lavoratori somministrati, non coperti dal trattamento di integrazione salariale (TIS) previsto dall'Accordo del proprio Fondo Bilaterale Alternativo, quando gli altri lavoratori della stessa unità produttiva/operativa siano interessati o beneficino di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ordinari o in deroga per i propri dipendenti
- lavoranti a domicilio monocommessa
- lavoratori intermittenti
- lavoratori agricoli
- lavoratori del settore della pesca anche delle acque interne, imbarcati a qualunque titolo e/o iscritti a ruolino di equipaggio.

2. Sono esclusi dal trattamento i dirigenti, i lavoratori domestici, i soci delle cooperative privi di rapporto di lavoro subordinato.

3. Sono esclusi i collaboratori coordinati e continuativi non ricompresi nella parte B – Indennità lavoratori autonomi (art. 16, DL n. 9/2020) delle presenti Linee guida.

4. I lavoratori devono risultare in forza presso il datore di lavoro alla data del 23 febbraio 2020.

5. Per i lavoratori somministrati la condizione di cui al punto precedente viene verificata presso l'Agenzia di somministrazione in quanto suo datore di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo di categoria relativo al Trattamento di Integrazione Salariale (TIS).

6. Per i lavoratori intermittenti il trattamento è concesso nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate secondo la media degli ultimi 12 mesi o comunque, se inferiore, dalla data di assunzione.

7. Per i lavoratori agricoli il trattamento è concesso sulla base delle giornate non lavorate nel periodo di CIGD richiesto.

8. Per i lavoratori del settore della pesca anche delle acque interne, imbarcati a qualunque titolo e/o iscritti a ruolino di equipaggio il riferimento sarà la giornata lavorativa e la fruizione del beneficio potrà avvenire anche in riferimento a giornate non continuative, concretamente effettuate secondo la media degli ultimi 12 mesi o comunque, se inferiore, dalla data di assunzione.

2. Presupposti e cause di intervento

2.1 Presupposti e causale

1. I presupposti per il ricorso alla cig in deroga sono:

a) la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro destinatario della normativa in deroga

b) sospensione dal lavoro a zero ore o con riduzione di orario, determinate dalle cause previste nel D.L. n. 9/2020 e dal DL n. 18/2020

c) perdita o decurtazione della retribuzione, proporzionata alle ore di lavoro non prestato, per le ore o giornate in cui per legge o per contratto sarebbe spettata

d) ragionevole previsione di ripresa dell'attività lavorativa.

2.2 Condizioni per l'accesso alla CIG in deroga

1. I datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, aventi diritto ad accedere alla CIGD sono quelli per i quali non trovino applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro previste dal Titolo I e dal Titolo II del D.lgs n. 148/2015 e dagli artt. 19, 20 e 21 del DL n. 18/2020 e dagli artt. 8 e 14 della legge n. 457/72.

2. Possono accedere alla CIGD, inoltre, i datori di lavoro privati che hanno esaurito i periodi di trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale e assegno ordinario di cui al Titolo I e al Titolo II del D.lgs n. 148/2015 e agli artt. 19, 20 e 21 del DL n. 18/2020 e dagli artt. 8 e 14 della legge n. 457/72.

3. Possono accedere anche i datori di lavoro artigiani non edili nel caso di esaurimento del trattamento di cui al Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigiano (FSBA).

4. Possono accedere alla CIGD i datori di lavoro del settore privato che, non disponendo di ulteriori ammortizzatori sociali, hanno avviato la procedura di CIGS, limitatamente al periodo che intercorre dal 23 febbraio 2020 alla data di decorrenza del trattamento in CIGS.

5. Possono accedere alla CIGD anche i datori di lavoro del settore privato che hanno presentato domande di ammortizzatori ordinari ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del DL n. 18/2020, respinte dall'INPS per carenza di risorse.

6. Possono accedere alla CIGD anche i datori di lavoro del settore privato che sono subentrati a seguito di un cambio di appalto successivo al 23 febbraio 2020, per i lavoratori per i quali è avvenuto il subentro.

7. Possono accedere alla CIGD anche i datori di lavoro del settore terziario sopra i 50 dipendenti (art. 20, comma 2 del D.lgs. n. 148/2015) che non possono attivare la CIGS per la causale crisi aziendale dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid – 19 e i datori di lavoro di cui all'art. 20, comma 1, lett. b), c) e d) del D.lgs n. 148/2015, in attesa di ulteriori chiarimenti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

8. La concessione del trattamento avviene con la sola modalità del pagamento diretto da parte dell'INPS.

9. Eccetto nei casi di cui all'art. 15, DL n. 9/2020**,** il datore di lavoro utilizzerà preferibilmente gli strumenti ordinari di flessibilità (congedo ordinario e ferie 2019) prima dell'accesso alla CIGD.

10. Eccetto nei casi di cui all'art. 15, DL n. 9/2020, il riconoscimento del trattamento è subordinato al rispetto della procedura sindacale, come definita al successivo punto 4, lett. b).

11. La verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso alla CIGD è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all'atto della richiesta.

3. Misura e durata del trattamento

3.1 Misura dell'indennità

1. L'integrazione salariale è dovuta nella misura prevista per legge.

2. Per quanto non disposto dalle presenti Linee guida, trovano in materia piena applicazione le disposizioni di legge, di contratto ed amministrative che regolano l'istituto della CIGO.

3. Si precisa che si considera usufruita una settimana allorché la contrazione del lavoro abbia interessato 6 giorni, o 5 giorni in caso settimana corta.

3.2 Durata del trattamento

a) datori di lavoro di cui all'art. 15 del DL n. 9/2020

1. La durata massima del trattamento consuntivabile nell'anno è di 22 settimane, per ogni unità produttiva con sede nel Comune individuato nell'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020 (Comune di Vò Euganeo – PD), o che non ha sede in tale Comune, limitatamente ai lavoratori in forza o domiciliati nello stesso Comune.

b) datori di lavoro di cui all'art. 17 del DL n. 9/2020 e all'art. 22 del DL n. 18/2020

1. Al di là dei casi individuati alla precedente lettera a), la durata massima del trattamento consuntivabile nell'anno è di 13 settimane per ogni unità produttiva con sede nel Veneto.

4. Procedure

4.1 Procedura di consultazione sindacale e informativa

a) datori di lavoro di cui all'art. 15 del DL n. 9/2020

1. I datori di lavoro privati di cui al punto 1.1, lett. a) (Vo' Euganeo) sono dispensati dall'obbligo di avvio della procedura di consultazione sindacale.

b) datori di lavoro di cui all'art. 17 del DL n. 9/2020 e all'art. 22 del DL n. 18/2020

1. I datori di lavoro diversi da quelli indicati alla precedente lettera a), possono accedere all'integrazione salariale previo accordo con le OO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

2. La consultazione si esaurirà, di regola, in sede aziendale anche per i datori di lavoro con più sedi operative nel Veneto senza che sia necessario l'esame congiunto in sede istituzionale. Pertanto, alla richiesta di CIG in deroga andrà allegato il verbale di accordo sottoscritto dall'impresa, dalle OO.SS. territoriali, ovvero RSA/RSU laddove presenti.

3. Procedura semplificata: invio da parte del datore di lavoro, tramite pec o mail o fax, o altro canale telematico, dell'informativa, anche per il tramite degli enti bilaterali, alle OO.SS. e alle RSA/RSU laddove presenti, attivando così la procedura sindacale da esperire entro il termine di 3 giorni lavorativi. Decorso tale termine il datore di lavoro potrà presentare l'istanza di CIGD allegando alla domanda l'evidenza dell'informativa data alle OO.SS..

4. L'informativa dovrà contenere tutti gli elementi utili alla quantificazione della spesa (numero lavoratori, periodo richiesto, ore stimate di CIG in deroga, modalità della sospensione).

4.2 Richiesta di intervento

1. La domanda deve essere presentata, anche retroattivamente, in via telematica sul portale di CO Veneto, corredata dell'accordo o dell'informativa di cui al punto 5.1.
La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 40 giorni di calendario dal 27 marzo 2020, data di apertura del portale CO Veneto per la presentazione della domanda di CIGD, per decorrenze della CIGD sino a tale data.
Per decorrenze della CIGD dal 28 marzo 2020 in poi la domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 40 giorni di calendario dalla data di avvio della procedura di consultazione sindacale, nei casi in cui questa è prevista, come indicato al punto 4.1, lettera b) o dalla data di inizio della CIGD nei casi previsti dal punto 4.1, lettera a).
2. Tali termini slitteranno in conseguenza di eventuali ritardi nell'apertura del portale CO Veneto.
3. Per i lavoranti a domicilio monocommessa, la richiesta di CIG in deroga dovrà essere effettuata dalla azienda committente.
4. Nei casi di datori di lavoro di cui all'art. 15 del DL n. 9/2020 (Vo' Euganeo), le domande dovranno essere presentate per un arco temporale di massimo 4 mesi, a partire dal 23 febbraio 2020, indicando il fabbisogno presunto in ore, fino ad esaurimento delle settimane disponibili. Nel caso in cui non siano esaurite tutte le settimane potrà essere presentata una nuova domanda.
5. Nei casi di datori di lavoro di cui al punto 1.1, lett. b) e c), le domande dovranno essere presentate per un arco temporale di massimo 2 mesi, a partire dal 23 febbraio 2020, indicando il fabbisogno presunto in ore, fino ad esaurimento delle settimane disponibili. Nel caso in cui non siano esaurite tutte le settimane potrà essere presentata una nuova domanda.

6. La domanda dovrà contenere la data dell'accordo sindacale o dell'informativa inviata alle OO.SS., nei casi in cui è prevista la procedura di consultazione sindacale, il periodo e la durata complessiva della sospensione, i nominativi di tutti i lavoratori coinvolti.

7. Ciascuna domanda di CIGD dovrà interessare un periodo minimo di una (1) settimana, pari a 7 giorni consecutivi, compresi il sabato e la domenica, a prescindere dal giorno della settimana di inizio. Nel caso di un periodo maggiore si dovrà trattare di un multiplo di 7.

5. Istruttoria della domanda e rilascio dell'autorizzazione

1. Le domande saranno valutate e autorizzate nei limiti delle disponibilità finanziarie. Le autorizzazioni saranno concesse dalla Direzione Lavoro della Regione del Veneto (di seguito ufficio regionale), secondo l'ordine cronologico di inoltro della domanda telematica, entro 30 giorni dall'ultimo consuntivo presentato.

2. Le domande non complete degli elementi essenziali, cioè elementi identificativi del richiedente, periodo di richiesta, numero di dipendenti interessati, numero di ore richieste, modalità della sospensione, presenza e regolarità del verbale di consultazione sindacale o dell'informativa alle OO.SS., ove previsti, verranno riammesse solo a seguito della avvenuta integrazione della documentazione mancante richiesta dalla Regione Veneto.

3. In particolare il verbale di consultazione sindacale, o l'informativa alle OO.SS., dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

a) dati aziendali (titolare/legale rappresentante, ragione sociale, recapito, partita iva – codice fiscale, telefono ecc …)
b) settore produttivo (artigianato, PMI fino a 15 dipendenti, industria oltre 15 dip.ti, commercio fino a 50 dipendenti….)
c) settore merceologico…… (metalmeccanico, legno, tessile, confezioni, orafi ….)
d) data di avvio procedura della consultazione sindacale, solo nel caso di verbale di accordo

e) negli accordi sindacali, assistenza delle parti sociali (organizzazione imprenditoriale, associazione sindacale)

f) dichiarazione di esaurimento ammortizzatori ordinari

g) dichiarazione di mancanza dei requisiti di legge per accedere agli ammortizzatori ordinari e relativa motivazione

h) per i datori di lavoro artigiani non edili, dichiarazione di versamento contributo al FSBA ed eventuale dichiarazione di esaurimento dell'utilizzo del trattamento FSBA

i) periodo richiesto della CIG in deroga (dal …… al ….)

j) numero lavoratori o elenco dei lavoratori interessati alla CIG in deroga

k) ore complessive richieste

4. L'autorizzazione ovvero la comunicazione di reiezione viene inviata al datore di lavoro richiedente normalmente per via telematica mediante email dal sistema operativo di CO Veneto. Nel caso di reiezione l'azienda potrà presentare ricorso in opposizione alla Direzione Lavoro entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notizia della reiezione. L'esito del ricorso sarà comunicato al datore di lavoro entro 90 giorni dal ricevimento del ricorso stesso.

6. Comunicazioni Aziendali

1. I datori di lavoro devono trasmettere mensilmente all'INPS i modelli per l'erogazione del trattamento (SR 41) entro e non oltre il venticinquesimo (25mo) giorno del mese di paga successivo a quello della fruizione.

2. Entro lo stesso termine di cui al punto 1 i datori di lavoro dovranno compilare il consuntivo mensile per la Regione sul portale di CO Veneto. In mancanza dei consuntivi mensili non sarà possibile procedere all'autorizzazione.

3. I datori di lavoro dovranno inoltrare all'INPS i modelli SR 41 entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data del provvedimento di concessione se successivo, pena l'obbligo da parte del lavoro di coprire il trattamento spettante ai lavoratori e il conseguente svincolo del relativo importo da parte dell'INPS, come previsto all'art. 44, comma 6 ter del D.lgs. n. 148/2015 e successive modificazioni.

4. Per accelerare le procedure di pagamento, l'inoltro del modello SR41 all'INPS potrà avvenire anche in assenza del provvedimento regionale di concessione.

7. Norme finali

1. Per quanto non previsto dalle presenti Linee guida trovano applicazione le norme vigenti in materia di cassa integrazione in deroga.

B. INDENNITA' LAVORATORI AUTONOMI CHE SVOLGONO L'ATTIVITA' LAVORATIVA O SONO RESIDENTI O DOMICILIATI NEL COMUNE DI VO' EUGANEO (PD) - Art.16, DL n. 9/2020

1. Campo di applicazione

1.1 Beneficiari

1. I destinatari sono i lavoratori autonomi così specificati:
   - collaboratori coordinati e continuativi
   - titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale
   - lavoratori autonomi o professionisti
   - titolari di attività d'impresa

2. I destinatari sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Presupposti e ambito di applicazione

1. I beneficiari di cui al punto 1.1 devono svolgere l'attività lavorativa o devono risultare residenti o domiciliati nel Comune (Vo' Euganeo) individuato nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 alla data del 23 febbraio 2020.

3. Misura e durata del trattamento

1. Per i beneficiari di cui al punto 1.1 è previsto il riconoscimento di un'indennità mensile pari a 500 euro per un periodo massimo di tre mesi, parametrata all'effettivo periodo di sospensione.

4. Richiesta di intervento

1. La domanda deve essere presentata in via telematica sul portale di CO Veneto, entro il termine perentorio di 40 giorni di calendario dal 14 aprile 2020, data di apertura del portale CO Veneto per la presentazione della domanda di indennità, salvo disguidi tecnici non prevedibili che ritardino questa operazione.

2. Alla domanda andrà allegata una attestazione di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Le domande potranno essere presentate per l'intero periodo autorizzabile.

5. Istruttoria della domanda e rilascio dell'autorizzazione

1. Le domande saranno valutate e autorizzate nei limiti delle disponibilità finanziarie. Le autorizzazioni saranno concesse dalla Direzione Lavoro della Regione del Veneto, secondo l'ordine cronologico di inoltro a CO Veneto della domanda telematica, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. Le domande non complete degli elementi essenziali, cioè elementi identificativi del richiedente, periodo di richiesta, Assegnazione PI e gestione separata per collaboratori verranno riammesse solo a seguito della avvenuta integrazione della documentazione mancante richiesta dalla Regione Veneto.

3. L'autorizzazione ovvero la comunicazione di reiezione viene inviata al lavoratore autonomo richiedente normalmente per via telematica mediante e mail dal sistema operativo di CO Veneto. Nel caso di reiezione il lavoratore autonomo potrà presentare ricorso in opposizione alla Direzione Lavoro entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notizia della reiezione. L'esito del ricorso sarà comunicato al lavoratore autonomo entro 90 giorni dal ricevimento del ricorso stesso.